

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1602

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri**

(AGNELLI)

di concerto col **Ministro del bilancio e della programmazione economica**

(MASERA)

e col **Ministro del tesoro**

(DINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 APRILE 1995

---

Partecipazione italiana ad organismi internazionali  
e contributi ad enti sottoposti alla vigilanza  
del Ministero degli affari esteri

---

ONOREVOLI SENATORI. - 1. Con l'articolo 1 del presente disegno di legge si assicura il finanziamento della partecipazione italiana a organismi internazionali, come viene meglio precisato qui di seguito:

a) Da diversi anni è in funzione a Ginevra, a supporto dell'UNHCR (alto commissariato delle NU per i rifugiati) un gruppo di consultazione informale intergovernativo (IGC) tra otto paesi dell'Unione europea, tre Stati nordici (Svezia, Norvegia, Finlandia), nonché l'Australia, il Canada e gli USA, per coordinare le politiche del mondo occidentale rispetto alla complessa problematica dei fenomeni migratori.

L'Italia ha particolare interesse alla trattazione di tali temi, che formeranno oggetto di una conferenza regionale per esaminare le correnti migratorie nell'area dell'ex URSS, prevista per la seconda metà dell'anno in corso.

b) Come è noto negli anni della guerra fredda ha operato un comitato di coordinamento tra i Paesi NATO, Giappone e Australia (COCOM) per il controllo dell'esportazione di materiali strategici verso l'area del Patto di Varsavia. A seguito di profondi mutamenti intervenuti nella situazione internazionale, il COCOM ha cessato di esistere il 31 marzo del 1994 e contemporaneamente sono iniziati i negoziati per una nuova intesa di carattere prevalentemente politico tra i paesi OCSE, l'Austria, la Svezia, la Svizzera, la Finlandia, l'Irlanda, la Nuova Zelanda, nonché la Russia e gli stati già gravitanti nell'orbita dell'ex URSS per concordare una normativa sul traffico dei materiali sensibili nei confronti dei Paesi a rischio a tutela della pace e della sicurezza.

Nelle more, il Segretariato COCOM è stato trasformato in Segretariato interinale a supporto di detti negoziati in attesa che

entri in vigore il nuovo accordo. Il che comporta la partecipazione italiana alle relative spese.

c) *La Maison d'Italie*, che opera nell'ambito della *Cité Internationale de Paris*, inaugurata il 26 gennaio 1958, costituisce una presenza italiana di grande importanza e prestigio e un punto di riferimento essenziale nei rapporti tra noi e la Francia.

L'Istituto ha ospitato e ospita un numero molto elevato di studiosi italiani e stranieri nel settore delle scienze tecniche e umane sulla base di criteri selettivi molto severi che offrono garanzia di alta serietà degli studi.

Gli studiosi italiani residenti alla *Cité* sono giovani laureati, ricercatori, borsisti, assegnisti, contrattisti, insegnanti ed assistenti universitari, che vanno a Parigi per un preciso motivo di ricerca. Insieme a questi sono ammessi alla *Cité* i borsisti del Governo francese, gli assistenti italiani nei licei della regione parigina e gli studenti che seguono dei corsi di discipline inesistenti nelle facoltà italiane.

Con una prima legge 10 dicembre 1980, n. 847 si provvide ad assicurare alla *Maison d'Italie* un contributo di lire 100 milioni, poi aumentato a 300 milioni con la legge 29 dicembre 1990, n. 424. Le accresciute esigenze di funzionamento dell'istituto in combinazione con l'andamento del processo inflattivo giustificano ampiamente l'aumento del contributo a 400 milioni di lire annue.

2. L'ISMEO e l'Istituto italo-africano sono enti pubblici di antica tradizione e di grande prestigio internazionale, dichiarati necessari e inquadrati nel parastato ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Come è noto l'ISMEO, fondato nel 1933 e riconosciuto come ente di diritto pubblico con decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 1077 del 2 luglio 1947, è impegnato

precipuamente a promuovere la reciproca conoscenza tra l'Italia e i Paesi asiatici, a svolgere una vasta attività editoriale, ad effettuare missioni scientifiche e archeologiche in detti paesi, ad organizzare corsi di lingua e cultura orientali, nonché seminari e congressi di alto livello sulla base di accordi con prestigiosi organismi italiani e internazionali. L'istituto dispone di una biblioteca orientalistica di grande pregio, nonché di un museo e di una fototeca.

L'istituto italo-africano, riordinato con la legge 15 marzo 1956, n. 154, svolge da decenni attività di studio, di osservazione e di ricerca sulla vita e i problemi dell'Africa, attendendo allo sviluppo dei rapporti di collaborazione economica e culturale con i paesi di quel continente, essendo subentrato nelle attività già spettanti al Ministero dell'Africa italiana. Esso è dotato di una biblioteca che raccoglie il più vasto patrimonio di libri in materia africanistica, di un centro di documentazione e ricerca, di un museo, di una fototeca e di una cartoteca.

3. I due enti sono stati inseriti nella tabella degli enti a carattere internazionalistico allegata alla legge 28 dicembre 1982, n. 948, e per il triennio 1992-1994 hanno goduto di un contributo annuo di lire 1.350 milioni ridotti per il 1994 a lire 1.012 milioni per l'ISMEO, e di lire 900 milioni annui ridotti a 675 per il 1994 per l'IIA.

Peraltro la loro situazione finanziaria si è andata gradualmente deteriorando negli ultimi anni per effetto del forte incremento delle spese e delle altrettanto notevoli riduzioni delle voci di entrata diverse dal contributo del MAE.

L'ISMEO sopporta per oneri di personale (ormai limitato al numero di 18 unità, difficilmente comprimibile) la spesa annua di circa miliardo e per l'affitto dei locali in cui ha sede la spesa di circa 600 milioni. Per contro, a parte un contributo annuo di circa 500 milioni riconosciutogli dal Ministero dell'università e ricerca scientifica, scarsissimi sono i proventi derivanti da prestazione di attività e servizi a favore di altri soggetti.

Anche il bilancio dell'istituto italo-africano, presenta costantemente un deficit

d'esercizio. Le sue spese sono crescenti: circa 1 miliardo per il personale, ora ridotti a 18 unità, e un alto costo dell'affitto dei locali occupati, per i quali il comune di Roma ha chiesto per il 1995 l'aumento a 200 milioni. D'altra parte le entrate su cui l'istituto faceva affidamento fino al 1992 grazie alle numerose convenzioni con il Ministero degli affari esteri si sono drasticamente ridotte a seguito del forte ridimensionamento dei fondi della cooperazione allo sviluppo.

Per effetto di tale evoluzione negativa dei conti i due enti presenteranno alla fine dell'anno un pesante disavanzo amministrativo (circa 2.200 milioni l'ISMEO e circa 850 milioni l'istituto italo-africano), che rendono problematico qualsiasi programma di risanamento e di rilancio. Né si può pensare di risolvere le loro difficoltà di bilancio, utilizzando i contributi previsti dalla legge n. 948 del 1982. Si tratta, come è noto di uno strumento finalizzato ad assicurare il finanziamento statale a favore di enti, soprattutto privatistici, provvisti di una loro capacità di autosostentamento, avvalendosi di una disponibilità limitata (7 miliardi annui per il triennio 1995-1997), che non può essere destinata prevalentemente a garantire la sopravvivenza dei due enti pubblici in questione.

È di tutta evidenza che il risanamento di ISMEO e istituto italo-africano dovrà necessariamente passare attraverso una profonda revisione funzionale, organizzativa e strutturale, che il legislatore ha finalmente, dopo anni di studi e di proposte, prefigurato in termini concreti, delegando il Governo, ad emanare norme per il riordinamento degli enti pubblici (ivi compresi quelli in esame) con l'articolo 1, comma 35, della legge 24 dicembre 1993.

Tale delega non è stata ancora esercitata ed è in corso la proroga del termine al 30 giugno 1995 con il decreto-legge n. 55 del 25 febbraio 1995, articolo 41, attualmente all'esame del Parlamento per la conversione in legge.

In attesa di tale riordino, si rende necessario consentire all'ISMEO e all'IIA di proseguire la loro attività ordinaria, frenando il

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

progressivo peggioramento dei conti dovuto all'ammortamento dei debiti pregressi.

A ciò si può provvedere, oltre che con il contributo ordinario *ex lege* n. 948 del 1982, contenuto in limiti adeguati alle

strette esigenze del bilancio 1995, con un apporto straordinario «una tantum» vincolato al ripianamento dei debiti pregressi, come previsto dall'articolo 2 del presente disegno di legge.

## RELAZIONE TECNICA

Al fine di consentire la continuazione delle attività dell'apposito gruppo di consultazione intergovernativo (IGC) che opera a Ginevra nell'ambito dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, si prevede, da parte italiana, l'apporto di un contributo nell'anno 1995 di 145.000 dollari USA, dei quali 85.000 si riferiscono al biennio 1993-1994 e 60.000 all'anno 1995, corrispondenti a circa 230 milioni di lire (articolo 1, comma 1);

in sostituzione del comitato di coordinamento tra i paesi NATO, Giappone ed Australia (COCOM) è stato istituito il segretariato preparatorio dell'organismo che svolgerà attività di controllo sui materiali strategici.

Secondo le decisioni adottate dai Paesi interessati nell'apposita conferenza del dicembre 1994, il Segretariato opererà nell'intero anno 1995, e, pertanto, per sostenere le spese del bilancio amministrativo, viene richiesto al nostro Paese di contribuire con una quota di 600.000 franchi francesi, in base alla percentuale contributiva del 7,36 per cento assegnata ai paesi dell'OCSE; corrispondenti a 180 milioni di lire nell'anno 1995;

*La Maison d'Italie*, istituto con sede a Parigi che svolge attività nel settore delle scienze tecniche ed umane, è stata finanziata con leggi del 10 dicembre 1980, n. 847, e del 29 dicembre 1990, n. 424, che hanno fissato un contributo italiano di 300 milioni di lire annue.

L'ISMEO e l'istituto italo-africano hanno accumulato dei *deficit* di esercizio per complessive 2.200 e 850 milioni di lire a causa del forte incremento delle spese e delle riduzioni di entrate da parte dei Paesi membri.

Peraltro, gli attuali contributi a carico dei Ministeri degli affari esteri e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica non sono sufficienti a finanziare i debiti pregressi e consentire il rilancio dei due enti pubblici. Viene, quindi, previsto l'apporto di un contributo straordinario, rispettivamente di 2.200 milioni di lire per l'ISMEO e di 850 per l'istituto italo-africano per consentire di ripianare le passività risultanti dai bilanci consuntivi ed assicurare, nel contempo, lo svolgimento delle attività operative previste in favore dei paesi in via di sviluppo.

In conclusione, l'onere complessivo a carico del bilancio dello Stato è di 3.560 milioni nell'anno 1995 e di lire 100 milioni annue a decorrere dal 1996.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. È autorizzata la spesa del controvalore in lire italiane di 145.000 dollari USA, per il finanziamento della partecipazione italiana al Gruppo delle consultazioni informali intergovernative di Ginevra istituito nell'ambito dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) per gli anni 1993, 1994 e 1995.

2. È autorizzata la spesa del controvalore in lire italiane di 600.000 franchi francesi, quale contributo dell'Italia per l'anno 1995 al Segretariato interinale preparatorio del nuovo accordo sul commercio dei materiali strategici verso Paesi a rischio.

3. È autorizzato l'aumento di lire 100 milioni annui a decorrere dal 1995 del contributo alla *Maison de l'Italie* della città universitaria di Parigi, di cui alla legge 29 dicembre 1990, n. 424.

## Art. 2.

1. Ai fini dell'estinzione dei disavanzi d'amministrazione accertati alla data del 31 dicembre 1994 e certificati dal collegio dei revisori dei conti, è autorizzata la concessione all'Istituto Italiano per il medio ed Estremo Oriente (ISMEO) e all'istituto italo-africano di contributi straordinari rispettivamente nelle misure di lire 2.200 milioni e 850 milioni.

2. Entro sessanta giorni dalla data di erogazione dei contributi di cui al comma 1, gli enti beneficiari sono tenuti a presentare ai Ministeri vigilanti una relazione sullo stato delle procedure di estinzione.

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 3.560

milioni per l'anno 1995 e pari a lire 100 milioni annui a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

